



OGGETTO: Diffida alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Modena e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'articolo 5 comma 2 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012 e modificato dall'art. 37 comma 2 del D.L. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020), che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);
- Considerato che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'elenco allegato, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);
- Considerato che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblica-zione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 prot. 30746/E e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296/E, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;
- Richiamata la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";

- Ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi criteri di estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari (imprese con PEC non dichiarata, escluse le potenzialmente cancellabili), in analogia con le precedenti determinazioni;
- Atteso che in data 11 febbraio 2026 l'ufficio ha provveduto all'estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari tramite il programma informatico messo a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere S.C.p.A., Cruscotto Qualità (CROP);
- Vista l'estrazione in CROP, effettuata selezionando il “Gruppo incongruenza D.L. Semplificazioni (Art. 37)” e l'apposito filtro A92 (Pec non dichiarata, escluse le imprese potenzialmente cancellabili), con la quale sono state individuate n. 23 posizioni irregolari, suddivise in 15 imprese individuali e 8 società;
- Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: “La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”. Il comma 2 inoltre specifica: “La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida”;
- Preso atto del termine di quarantacinque giorni entro cui le imprese individuali possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale;
- Preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del registro delle imprese (in base all'art. 5 comma 2 sopra ricordato) "...contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”;
- Visti l'atto di diffida e la comunicazione di avvio procedimento, nonché l'elenco di 15 imprese individuali destinatarie della diffida, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di approvare l'atto di diffida e comunicazione di avvio procedimento [Allegato A], che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco [Allegato B] mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;



2) che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni sul sito istituzionale della Camera di Comercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese assieme alla comunicazione di diffida e all'elenco delle imprese destinate.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*